FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI
COMITATO REGIONALE SICILIA
Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA
CENTRALINO: 091-6808402
Sito: sicilia.lnd.it
e-mail:presidenza.sicilia@lnd.it

Stagione Sportiva 2026/2027
Comunicato Ufficiale n. 236 del 26 novembre 2026

1. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

ART. 103 BIS – RISOLUZIONE CONSENSUALE DEI TRASFERIMENTI A TITOLO TEMPORANEO
new
SI RIBADISCE QUANTO STABILITO DAL PUNTO 5) DELL'ARTICOLO A MARGINE.
La risoluzione consensuale è altresì consentita per i trasferimenti e gli accordi di cessione di contratto a titolo temporaneo, intervenuti in ambito dilettantistico. Detta facoltà può essere esercitata nel periodo compreso fra il 1° settembre e il termine ultimo del periodo stabilito dal Consiglio Federale per i trasferimenti e le cessioni suppletive.
Ripristinati così i rapporti con l'originaria Società cedente, il calciatore può essere dalla stessa utilizzato nelle gare dell'attività ufficiale immediatamente successive.
Il calciatore medesimo può essere altresì oggetto di ulteriore e successivo trasferimento, sia a titolo temporaneo che definitivo, nel periodo previsto per i trasferimenti e le cessioni suppletive soltanto se l'accordo fra le parti sia stato formalizzato e depositato (Firma elettronica) entro il giorno che precede l'inizio del secondo periodo stabilito per le cessioni e i trasferimenti medesimi. Tale ulteriore e successivo trasferimento per il "giovane dilettante", rientrato nella sua originaria società dilettantistica, può essere consentito sia a favore di società professionistica, sia a favore di società dilettantistica.

TRASFERIMENTO E CESSIONE DI CONTRATTO DI CALCIATORI E CALCIATRICI CALCIO A 11 "GIOVANI DILETTANTI" E "NON PROFESSIONISTI" TRA SOCIETA' PARTECIPANTI AI CAMPIONATI ORGANIZZATI DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI
Il Trasferimento di un calciatore "giovane dilettante" o "non professionista" nell'ambito delle Società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti potrà avvenire nel seguente periodo:

da MARTEDI' 1 DICEMBRE a MERCOLEDI' 16 DICEMBRE 2026

Si ricorda che l'accordo di trasferimento di un calciatore, o la cessione di contratto, debitamente compilata a cura degli aventi titolo, devono essere depositate per via telematica presso i Comitati di competenza ad opera della società cessionaria entro i termini stabiliti (acquisizione e firma elettronica del modulo).
Le liste di trasferimento, in virtù di quanto esposto, non potranno essere depositate né presso il Comitato Regionale né presso le Delegazioni Provinciali della F.I.G.C - LND.

LE LISTE DI TRASFERIMENTO IN ERRORE DEVONO ESSERE REGOLARIZZATE ENTRO IL PREDETTO TERMINE DI CHIUSURA, CASO CONTRARIO SARANNO RESPINTE.

TRASFERIMENTO E CESSIONE DI CONTRATTO DI GIOCATORI/GIOCATRICI CALCIO A 5 "GIOVANI DILETTANTI" E "NON PROFESSIONISTI" TRA SOCIETA' PARTECIPANTI AI CAMPIONATI ORGANIZZATI DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

da LUNEDI' 4 GENNAIO A GIOVEDI' 04 FEBBRAIO 2027

ART. 107 N.O.I.F. (LISTE DI SVINCOLO SUPPLETIVE) (CALCIATORI NON TITOLARI DI UN CONTRATTO DI LAVORO SPORTIVO)

da MARTEDI' 1 DICEMBRE a MARTEDI' 15 DICEMBRE 2026

IL TESSERAMENTO DEI CALCIATORI SVINCOLATI IN QUESTO PERIODO DEVE AVVENIRE A PARTIRE DA MARTEDI' 16 DICEMBRE 2026

____°°°°°°_____

Si ricorda che ogni operazione di svincolo calciatori (acquisizione e firma elettronica del modulo) dovrà essere eseguita entro il termine sopra indicato.
Potranno essere inseriti nella lista di svincolo i calciatori tesserati per la Società entro il 30 Novembre 2026.

Le liste di svincolo, in virtù di quanto esposto, non potranno essere depositate né presso il Comitato Regionale né presso le Delegazioni Provinciali della F.I.G.C - LND.

AFFILIAZIONI

Le affiliazioni, per la nuova stagione sportiva 2026/2027, possono già essere immesse nel Portale Servizi F.I.G.C. Anagrafe Federale al link Home - FIGC.
Si raccomanda di utilizzare l'Atto Costitutivo e lo Statuto presenti, nella sezione Modulistica, sul nostro sito istituzionale al link Comitato Sicilia | LND Sicilia.

ADEGUAMENTO STATUTO e ISCRIZIONE AL REGISTRO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Si rammenta che l'iscrizione al Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche è subordinata all'adeguamento dello statuto al Decreto Legislativo 28 Febbraio 2021 n.36 ed alle ultime comunicazioni intervenute con la Circolare L.N.D. n. 56 del 7 Aprile 2025.
Le società interessate possono trovare il facsimile di verbale e di statuto sul nostro sito Web sicilia.lnd.it al Link Modulistica | LND Sicilia .

L'iscrizione al Registro deve essere effettuata dal Rappresentante Legale della Società utilizzando il link Registro Nazionale Delle Attività Sportive Dilettantistiche , stampando l'iscrizione al Registro da conservare agli atti della società e da inviare al Comitato Regionale. L'iscrizione è valida sino al termine della stagione sportiva (30 Giugno). Ad ogni stagione sportiva la società deve collegarsi al REGISTRO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE e stampare il certificato di iscrizione, pena la cancellazione dallo stesso.

PORTALE SERVIZI F.I.G.C. - ANAGRAFE FEDERALE – VARIAZIONI ORGANIGRAMMA

Indicazioni Generali:

Le Società dovranno accedere al portale Servizi FIGC – Anagrafe Federale, raggiungibile al seguente link https://anagrafefederale.figc.it o attraverso il collegamento presente sul sito sicilia.lnd.it.

Una volta effettuato l'accesso, selezionando la funzione "Variazione organigramma", dovranno aggiornare il proprio organigramma relativo alla corrente stagione sportiva.

A tale riguardo, si ricorda che il Consiglio Direttivo dovrà essere composto da almeno tre componenti: Presidente, Vice Presidente e un Consigliere/Segretario; in caso di Amministratore Unico o Commissario non sarà obbligatorio inserire gli altri due componenti.

Le Società dovranno rimuovere i soggetti appartenenti al Consiglio Direttivo che non fanno più parte dell'organigramma societario e aggiungere gli eventuali nuovi componenti; per i dirigenti rimossi automaticamente dal sistema al 30 giugno, sarà necessario selezionare nuovamente i nominativi precedentemente tesserati cliccando sul tasto "*Seleziona esistente*" e scegliendo la stagione sportiva precedente.

Il Consiglio direttivo inserito deve essere completo di tutte le cariche così come riportato nel proprio statuto/atto costitutivo/verbale. Per i membri del Consiglio direttivo è possibile indicare un incarico secondario. (Es. Consigliere con l'incarico di Segretario o Consigliere con l'incarico di Direttore Generale).

Per la prima variazione organigramma della stagione è necessario produrre una copia timbrata del verbale delle assemblee e di ogni altro organo delle società che ha deliberato la riconferma o la variazione dell'organigramma societario; il verbale dovrà essere allegato anche per le successive variazioni qualora la variazione interessi il Consiglio Direttivo e/o sia intervenuto un cambio di Legale Rappresentante. Per le variazioni inerenti "Altri dirigenti" non deve essere prodotto verbale.

Ogni variazione all'organigramma successiva alla prima, dovrà essere inserita nel Portale Servizi FIGC ANAGRAFE FEDERALE; il relativo modulo censimento sarà firmato solo dai nuovi componenti.

Si invitano le Associate a verificare l'indirizzo della sede sociale, l'indirizzo per la corrispondenza, l'indirizzo di posta elettronica ordinaria e l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC), nonché l'aggiornamento degli organigrammi societari nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa in materia. Con riferimento alla PEC, si rammenta che le Società hanno l'obbligo di comunicare l'indirizzo di posta elettronica certificata eletto per le comunicazioni. Tale informazione è condizione necessaria per l'affiliazione.

Per ogni necessità di supporto tecnico alle Associate sul portale Servizi FIGC Anagrafe federale, quindi per eventuali problemi di funzionalità del portale, per eventuali problemi di caricamento dei documenti e così via, può essere aperta una segnalazione all'indirizzo:

supportotecnico@figc.it

PROCEDURA PER EFFETTUARE LA VARIAZIONE ORGANIGRAMMA:

- Creare nuova pratica e SALVARLA per generare il numero di protocollo nei moduli da stampare successivamente
- In caso di rimozione di componenti, inserire la data termine carica nell'anagrafica dei dimissionari
- Aggiungere il/i nuovo/i nominativo/i e/o modificare la carica di soggetto già presente in organigramma, avendo cura di inserire eventualmente la spunta alla voce "autorizzato alla firma" se delegato
- Quando l'organigramma sarà completato, SALVARE la pratica e scaricare e stampare il modulo autocertificazione del PRESIDENTE (si trova nell'organigramma, in corrispondenza del nominativo del Presidente, nella colonna a destra - voce Documenti). Il modulo dovrà essere scaricato, compilato e firmato esclusivamente dal Presidente.
- Caricare alla voce "allegati - Autocertificazione NOIF" il modulo autocertificazione precedentemente scaricato, compilato e scansionato
- Caricare alla voce Verbale il Verbale/i aggiornato/i ultima elezione/riconferma del presidente e del consiglio direttivo insieme agli allegati richiesti
- Salvare la pratica e "rendere definitiva"
- Scaricare il modulo censimento, da prelevare alla voce "allegati – elenco dei nominativi..."; detto modulo dovrà essere firmato dal Presidente e, per la prima pratica, da tutti i componenti
- Caricare sempre alla medesima voce "allegati – elenco dei nominativi..." il modulo censimento precedentemente scaricato, compilato e scansionato
- SALVARE la pratica, RENDERLA DEFINITIVA e successivamente INVIARLA.

In caso di cambio del Legale Rappresentante, sarà necessario allegare anche i seguenti documenti:

- Il nuovo verbale di assemblea timbrato, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'assemblea, dal Presidente uscente (se presente) e dal nuovo Presidente per accettazione.
- Dimissioni firmate
- Copia del documento di riconoscimento dei Presidenti entrante ed uscente
- Certificato di attribuzione codice fiscale cambio legale rappresentante rilasciato dall'ADE

ADOZIONE DEL MODELLO DI REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO AD ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI SUI TESSERATI (REGOLAMENTO "SAFEGUARDING")

In ottemperanza a quanto previsto dal D. Lgs. 39/2021, si rammenta che le Società sono tenute alla nomina di un Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati, nonché all'adozione di un modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva, per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati, conforme alle linee-guida emanate dalla F.I.G.C. I mancati adempimenti di legge comportano l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 28 bis, del Codice di Giustizia Sportiva.

RECUPERO GARE INTERROTTE

Si ritiene opportuno ribadire quanto previsto dall'Art. 33, "Lo svolgimento dei Campionati" punto 4 del Regolamento della L.N.D., in relazione alle modalità di prosecuzione delle gare interrotte in conseguenza di fatti o situazioni che non comportano l'irrogazione delle sanzioni di cui al Codice di Giustizia Sportiva:

1. Il Consiglio Direttivo della L.N.D. emana annualmente le disposizioni di carattere organizzativo idonee a garantire il regolare svolgimento dell'attività ufficiale indetta dalla Lega, secondo i criteri stabiliti dalle presenti norme e dalla F.I.G.C.

2. I Comitati Regionali, i Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti che organizzano i Campionati possono disporre, d'ufficio o a richiesta delle società che vi abbiano interesse, la variazione dell'ora di inizio di singole gare, nonché lo spostamento ad altra data delle stesse, l'inversione di turni di calendario o, in casi particolari, la variazione del campo di giuoco. Le richieste in tale senso devono pervenire al competente Comitato Regionale, Comitato Provinciale Autonomo di Trento e di Bolzano, Divisione Calcio a Cinque o Dipartimento almeno cinque giorni prima della data fissata per lo svolgimento della gara.

3. I Comitati Regionali, i Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti possono disporre il rinvio preventivo di gare a causa della impraticabilità del campo di giuoco denunciata dalla squadra ospitante entro le ore 12,00 del giorno antecedente a quello fissato per lo svolgimento delle gare stesse; essi hanno facoltà di disporre accertamenti al riguardo e, in caso di falsa comunicazione, segnalano le società, nonché i rispettivi Dirigenti responsabili, alla Procura Federale per il seguito di competenza.

4. le gare non iniziate, interrotte o annullate sono recuperate con le modalità fissate, con decisione inappellabile, dalla Lega, dai Comitati Regionali, dai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, dalla Divisione Calcio a Cinque e dai Dipartimenti. Per le gare interrotte in conseguenza di fatti o situazioni che non comportano l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 10 del Codice di Giustizia Sportiva deve essere disposta, in altra data, la prosecuzione, dei soli minuti non giocati. La quantificazione dei minuti non giocati è determinata, con decisione inappellabile, dal direttore di gara.

La prosecuzione delle gare interrotte in conseguenza di fatti o situazioni che non comportano l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 10 del Codice di Giustizia Sportiva avviene con le seguenti modalità:

a) la partita riprende esattamente dalla situazione di gioco che era in corso al momento della interruzione, come da referto del direttore di gara;
b) nella prosecuzione della gara possono essere schierati tutti i calciatori che erano già tesserati per le due Società Associate al momento della interruzione, indipendentemente dal fatto che fossero o meno sulla distinta del direttore di gara il giorno della interruzione, con le seguenti avvertenze:
i) i calciatori scesi in campo e sostituiti nel corso della prima partita non possono essere schierati nuovamente;
ii) i calciatori espulsi nel corso della prima partita non possono essere schierati nuovamente né possono essere sostituiti da altri calciatori nella prosecuzione;
iii) i calciatori che erano squalificati per la prima partita non possono essere schierati nella prosecuzione;
iv) possono essere schierati nella prosecuzione i calciatori squalificati con decisione relativa ad una gara disputata successivamente alla partita interrotta;

v) le ammonizioni singole inflitte del direttore di gara nel corso della gara interrotta non vengono prese in esame dagli organi disciplinari fino a quando non sia stata giocata anche la prosecuzione;
vi) nel corso della prosecuzione, le due squadre possono effettuare solo le sostituzioni non ancora effettuate nella prima gara. E' fatta salva la particolare disciplina per le attività di Calcio a Cinque.

5. Nel caso di designazione di campo neutro a seguito di sanzioni disciplinari, la Lega, i Comitati Regionali, i Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti provvedono a requisire un campo ritenuto idoneo in altro Comune.

6. La Lega, i Comitati Regionali, i Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti possono disporre, con preavviso di almeno 7 giorni, prelievi coattivi in occasione di gare di campionato o amichevoli in programma sul campo di giuoco di società inadempienti ad obbligazioni economiche nei confronti della F.I.G.C., della Lega, di Comitati Regionali, di Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, di Divisione Calcio a Cinque, di Dipartimenti, di società e di tesserati. Per le predette gare, nonché per le gare di spareggio oppure di play-off e play-out, i prelievi coattivi possono essere disposti, con identico preavviso, anche se la società inadempiente disputa la gara in campo esterno. I prelievi coattivi vengono effettuati dalla Lega, dai Comitati Regionali, dai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, dalla Divisione Calcio a Cinque e dai Dipartimenti tramite un proprio ispettore; ove l'ispettore non abbia la possibilità di effettuare l'esazione della somma prima dell'inizio della gara, deve notificare all'arbitro che la gara stessa non può essere disputata per colpa della società inadempiente, la quale è assoggettata alle sanzioni previste dalle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. e dal Codice di Giustizia Sportiva. Le spese delle esazioni sono poste a carico della società inadempiente, in misura comunque non superiore al 10% della somma oggetto dell'esazione.

INDENNIZZO TRASFERTE – NORME PER IL RECUPERO E LA RIPETIZIONE DELLE GARE DI CAMPIONATO E DI COPPE

Si riportano alcune nozioni utili per le Società:

a) Gare non iniziate o sospese nel 1° tempo per motivi atmosferici:

Alla Società ospitata compete il 50% delle spese effettive di viaggio da liquidarsi in separata sede, tramite il Comitato Regionale, a cui vanno segnalate le spese stesse, il quale si riserva di concorrere con un contributo proporzionato all'importo rilevato dai documenti giustificativi della gara sospesa.

b) Gara non disputata per assenza dell'arbitro o per disfunzioni organizzative imputabili a questo Comitato Regionale:

Dovranno essere rimessi al Comitato Regionale medesimo i documenti giustificativi delle spese effettive di viaggio inerenti la prima trasferta onde procedere all'accredito, sul conto della Società.

c) Gara non disputata o sospesa entro il primo tempo per cattive condizioni meteorologiche, o per indisponibilità dell'arbitro:

La procedura è come al punto a) ed il Comitato Regionale si riserva di concorrere con un contributo proporzionato all'importo rilevato dai documenti giustificativi della gara non disputata.

d) Gara sospesa nell'intervallo tra il 1° ed il 2° tempo o durante il 2° tempo per motivi atmosferici, o per indisponibilità dell'arbitro:
La gara di recupero sarà effettuata a cura della Società ospitante, che deve inviare al Comitato Regionale il rendiconto economico (incassi e spese).
Il rendiconto definitivo sarà successivamente compilato dal Comitato Regionale con la ripartizione alle Società del risultato economico.
e) Gare ripetute perché annullate:
In questo caso la gara va organizzata dalla Società ospitante per conto del Comitato Regionale, a cui poi sarà rimesso il rendiconto economico per le operazioni di cui al punto d).
f) Gare disputate in campo neutro:
Alla Società organizzatrice spetta un rimborso forfettario di € 300,00 (comprensivo dell'obbligo dell'ambulanza a bordo campo) che sarà accreditato direttamente dal C.R.S., il quale, allo stesso modo, provvederà all'addebito della predetta somma alla Società ospitante (se trattasi di gara di campionato a seguito squalifica campo) o di entrambe le Società (se trattasi di gara di spareggio, play-off o play-out). Tale rimborso potrà essere pagato direttamente alla società organizzatrice.
g) Gare organizzate per conto del Comitato Regionale con emissione biglietti.
La società organizzatrice dovrà trasmettere al Comitato il Rendiconto degli incassi (Borderò) e delle spese effettuate con allegati i giustificativi.
Il Comitato procederà a redigere il rendiconto finale riconoscendo alla società organizzatrice il 10% sull'incasso netto a titolo di spese forfettarie.
Alle società partecipanti sarà ripartita la restante somma.

ASSISTENZA MEDICA

Si riportano di seguito le disposizioni deliberate dal Consiglio Direttivo di Lega in ordine all'assistenza medica nelle attività della Lega Nazionale Dilettanti:
...omissis...

c) Campionati di Eccellenza Maschile, Juniores Nazionale Under 19 Maschile, gare della fase nazionale di Coppa Italia Dilettanti di Eccellenza Maschile, gare di spareggio-promozione fra le seconde classificate di Eccellenza Maschile, gare delle fasi nazionali Juniores Under 19 e Under 18 Dilettanti Maschili
Le Società ospitanti le gare di cui al punto c) hanno l'obbligo di far presenziare ad ogni gara un medico da esse designato o, in alternativa, di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore.
L'inosservanza di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara e la gara stessa non può disputarsi, con la conseguenza che la Società organizzatrice è punita con la sola perdita della stessa in quanto considerata rinunciataria ai sensi dell'art. 53 delle N.O.I.F.

d) Fase Regionale Coppa Italia riservata unicamente alle Società di Eccellenza maschile oppure riservata a Società di Eccellenza maschile congiuntamente a Società di Promozione maschile.
Le Società ospitanti le gare di cui al punto d) avranno l'obbligo di far presenziare ad ogni gara un medico da esse designato o, in alternativa, di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore.
L'inosservanza di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara e la gara stessa non può disputarsi, con la conseguenza che la Società organizzatrice è punita con la sola perdita della stessa in quanto considerata rinunciataria ai sensi dell'art. 53 delle N.O.I.F.
Nelle ipotesi di cui alle lettere c) e d) è in ogni caso fatta salva la verifica, da parte dei competenti Organi di Giustizia Sportiva, della sussistenza della causa di forza maggiore ove dimostrata e documentalmente provata.

e) Altre attività indette dalla Lega Nazionale Dilettanti

Alle Società che partecipano a tutte le altre attività indette dalla Lega Nazionale Dilettanti è raccomandato di attenersi alla predetta disposizione riferita alla presenza, in ogni gara, di un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata, oppure di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza.
Si rammenta, inoltre, che il Decreto del Ministero della Salute 24/4/2013 e successive modifiche e integrazioni, prevede l'obbligo per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni (DAE) e di garantire la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità.
Le Società devono dotarsi del dispositivo di che trattasi e devono necessariamente espletare l'attività di formazione, presso i soggetti all'uopo accreditati per l'utilizzo delle suddette apparecchiature.
La presenza di un DAE e di personale adeguatamente formato a bordo campo deve essere comunque sempre garantita.
Nella organizzazione degli eventi sportivi, le Società devono porre in essere tutte le misure previste dalle vigenti normative e linee-guida di prevenzione e gestione delle emergenze negli impianti sportivi aperti al pubblico.

OBBLIGO VISITA MEDICA CALCIATORI

Si riporta uno stralcio di quanto proposto sul C.U. N° 3 della LND Stagione 2026/27:
"Si richiamano le Società associate alla L.N.D. al rigoroso rispetto della normativa contenuta all'art. 43, delle N.O.I.F., al fine di far adempiere ai propri tesserati l'obbligo a sottoporsi a visita medica per l'accertamento dell'idoneità alla pratica sportiva.
Ciò anche in virtù del principio generale secondo il quale i legali rappresentanti delle Società sono soggetti a responsabilità civili e penali in relazione alla mancanza delle certificazioni conformi a quanto previsto dalle vigenti norme sanitarie particolarmente nel caso di infortuni che dovessero verificarsi nel corso di gare e/o allenamenti che coinvolgessero tesserati privi della suindicata certificazione, in assenza della quale non è riconosciuta, peraltro, alcuna tutela assicurativa.
Si ricorda che le visite medico sportive per il rilascio della certificazione di idoneità all'attività agonistica devono essere eseguite presso strutture sanitarie autorizzate pubbliche o private da specialisti in Medicina dello Sport individuati negli appositi elenchi dalle singole Regioni."

In considerazione di quanto esposto si comunica alle società che non saranno approvate le pratiche di tesseramento calciatori, in assenza dell'apposita visita medica sportiva in corso di validità.

PRATICHE DI TESSERAMENTO DILETTANTI

Si invitano le società ad inviare le pratiche di tesseramento calciatori in congruo anticipo rispetto alla partita ufficiale (Coppa o Campionato), così da consentire all'Ufficio Tesseramento di esaminare le stesse e segnalare eventuali irregolarità, o vizi di forma nella documentazione allegata.
In merito a quanto esposto ed in considerazione della mole di lavoro presso il medesimo ufficio, la modulistica inviata a ridosso del fine settimana potrebbe non essere evasa.
Ricordiamo inoltre che sino a quando non sarà inviata la documentazione necessaria per il tesseramento, il calciatore non sarà coperto da assicurazione anche per gli allenamenti.
La decorrenza del tesseramento è regolamentata secondo quanto disposto dall'Art. 39 NOIF o 40 Quater nel caso di calciatori stranieri

NUMERO RISERVE DISTINTA DI GARE

In deroga alle decisioni ufficiali della F.I.G.C., relative alla Regola 3 del Regolamento del Giuoco del Calcio, è consentito, limitatamente alle competizioni ufficiali organizzate nell'ambito della L.N.D., che le società possano indicare un massimo di nove giocatori di riserva nella distinta di gara, in luogo dei sette previsti dalle vigenti disposizioni, tra i quali scegliere gli eventuali sostituti. Restano invariate le attuali previsioni per la disciplina del Calcio a Cinque.

MAGLIE DI GIUOCO

In deroga all'art. 72 delle N.O.I.F., limitatamente alla stagione sportiva 2026/2027, è consentito ai calciatori e calciatrici partecipanti ai Campionati dilettantistici nazionali, regionali e provinciali maschili e femminili, nonché ai Campionati giovanili Juniores della L.N.D., di indossare per tutta la durata della stagione, una maglia recante sempre lo stesso numero, non necessariamente progressivo.

SOSTITUZIONE AGGIUNTIVA

in deroga alle decisioni ufficiali della F.I.G.C., relative alla regola 3 del regolamento del giuoco del calcio, è consentito alle squadre che partecipano alle competizioni ufficiali nazionali e territoriali organizzate nell'ambito della L.N.D., di utilizzare un calciatore/calciatrice di riserva in più negli eventuali tempi supplementari, e, quindi di avere un opportunità di sostituzione aggiuntiva indipendentemente dal fatto che la squadra abbia già utilizzato o meno tutte le sostituzioni consentite.

SVINCOLO ART. 117 BIS N.O.I.F.

Art. 117 Bis Comma 4 (Nuovo testo in vigore dall'01/07/2026)

Risoluzione del rapporto contrattuale di lavoro sportivo o di apprendistato con calciatori/calciatrici "non professionisti/e", "giovani dilettanti", "giovani" e dei/delle "giocatori/giocatrici di Calcio a 5"

In riscontro a quanto pubblicato sui C.U. 89/A della FIGC del 20/11/2025, 198/A FIGC del 27/04/2026 si riporta la modifica del comma 4:

"I/le calciatori/calciatrici tesserati come "non professionisti", "giovani dilettanti" ed i/le "giocatori/giocatrici" di Calcio a 5, ai quali sia decaduto il tesseramento ai sensi del comma 1, possono tesserarsi nuovamente in ambito dilettantistico, fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva, fino al 31 gennaio.

Nel caso in cui il/la calciatore/calciatrice, privo di contratto di lavoro sportivo, in corso di stagione abbia instaurato un rapporto di lavoro sportivo con la società per la quale era già tesserato e lo abbia successivamente risolto, il nuovo tesseramento con un'altra società sarà consentito dopo il decorso di almeno 30 giorni dalla data di deposito telematico del contratto poi risolto, e comunque non oltre il 31 gennaio"

Ai fini del computo del termine del 31 gennaio di cui al presente comma 4), laddove tale giorno di scadenza sia festivo, la relativa scadenza è prorogata al primo giorno seguente non festivo. (1 febbraio stagione 2026/27)

SVINCOLO ART. 117 BIS N.O.I.F.

ASD ALKANTARA A.S.D.
DADONE BENEDETTO NATO IL 18/02/98 MATR. 6597909
U.S.D. EMPEDOCLINA
KONE LASSANA NATO IL 20/07/07 MATR. 1103655
A.S.D. MAZZARRONE CALCIO
VECA CARLO GIUSEPPE NATO IL 26/11/03 MATR. 6554158

SVINCOLO ART. 109 N.O.I.F.

Esaminate le istanze presentate dagli atleti sotto elencati e considerato che le Società interessate non hanno effettuato nei tempi e nei modi previsti, dall'Art. 109 comma 5 delle N.O.I.F., opposizione alla richiesta di svincolo, questo Comitato Regionale ha deliberato di accogliere le istanze dei seguenti calciatori:

A.P.D. FULGATORE
CARPITELLA VINCENZO NATO IL 06/06/2007 MATR. 2347744
A.S.D. PIOPPO FUTSAL
GIGLIO GIUSEPPE NATO IL 02/06/1995 MATR. 5556100
A.S.D. VIGOR BORGETTO
ACCARDI GIUSEPPE NATO IL 05/01/2009 MATR. 2795346
RESPINTA
SCIACCA GIUSEPPE NATO L'01/02/1975 MATR. 4802324

AUTORIZZAZIONI CALCIATORI QUINDICENNI – ART. 34 N.O.I.F.

Il Comitato esaminate le richieste delle sotto elencate Società, avanzate con la documentazione prescritta, autorizza a partecipare a gare delle stesse, i seguenti calciatori:
ASD CALATAPHIMI FUTSAL
PINGHIRIAC LUCA NATO IL 18/11/2011 ID. 2368001
A.S.D. CALTAVUTURO SPORT
FONTANA CALOGERO NATO IL 20/07/2011 ID. 3189231
A.S.D. NUOVA PELORO
ILARDO GIUSEPPE NATO L'01/06/2011 ID. 2118367
A.S.D. PEDARA
ASCIA RICCARDO ROSARIO NATO IL 16/02/2011 ID. 1980576
A.S.D. SCIARA
DI GRANDI SEBASTIANO NATO IL 23/10/2011 ID. 5117679
A.S.D. SPORTING TERMINI
RICCERI STEFAN NATO IL 17/02/2011 ID. 4183105
A.S.D. VITTORIA FOOTBALL CLUB
SCRIBANO CARLOTTA NATA IL 23/04/2011 ID. 4702986
WOMAN MELILLI A.S.D.
DI MAURO MATILDE NATA IL 19/11/2012 ID.2373825

CENSIMENTO CALCIATORI/CALCIATRICI GIOCATORI/GIOCATRICI

Per censimento del calciatore/calciatrice si intende l'attività di raccolta dei dati di contatto del/la tesserato/a, quali indirizzo e-mail e numero di telefono.
Il censimento dei dati di contatto si rende necessario per ottemperare ad alcuni obblighi sulla nuova norma del contratto di lavoro sportivo e per raccogliere i dati dei tesserati. Come previsto dall'art. 3 comma 3.1 dell'Accordo Collettivo sul Contratto di Lavoro Sportivo è fatto obbligo l'invio telematico del contratto di lavoro sportivo stipulato tra società e tesserato, al tesserato stesso.
Sarà obbligatorio quindi inserire l'indirizzo e-mail del tesserato per fare una pratica di tesseramento con contratto di lavoro sportivo. È consigliabile comunque procedere al censimento dei contatti dei propri tesserati a prescindere dalla tipologia di rapporto sportivo esistente.
Il censimento del tesserato potrà avvenire con varie funzioni presenti sul Portale LND (Vedi guida pubblicata sul sito https://sicilia.lnd.it/)

COMUNICAZIONI DA PARTE DELLA FIFA

FIFA LEGAL PORTAL

Si invitano tutte le società ad attivare il proprio account presso il FIFA Legal Portal (https://legalportal.fifa.com/), al fine di tracciare qualsiasi tipo di comunicazione che potrebbe coinvolgerle in aspetti legali al Regolamento FIFA

CLEARING HOUSE

L'istituzione della FIFA Clearing House SAS (FCH) è un elemento chiave del pacchetto di riforma del sistema di trasferimenti adottato dal Consiglio FIFA nel 2018 al fine di promuovere e proteggere l'integrità del calcio professionistico.
FCH è un istituto di pagamento con sede in Francia che funge da intermediario nei pagamenti relativi ai premi di formazione (meccanismo di solidarietà e indennità di formazione) derivanti dagli articoli 20 e 21 e dagli allegati 4 e 5 del Regolamento FIFA sullo status e il trasferimento dei giocatori (RSTP) FCH garantisce che i pagamenti dei nuovi club siano distribuiti correttamente ai club in fase di formazione. I pagamenti si basano sul passaporto elettronico definitivo dei giocatori (EPP) e sulla dichiarazione di assegnazione approvata dall'amministrazione FIFA.
Si invitano tutte le società a rispondere tempestivamente a tutte le comunicazioni provenienti dall'indirizzo info@fifaclaringhouse.org
Link :
https://www.figc.it/media/194994/1-fifa-clearing-house-status-objectives-and-operations.pdf

per info scrivere a fch@figc.it

CALCIATORI CON CONTRATTO DI LAVORO NON PRESENTI SUL REGISTRO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Si informano le società che, nel caso in cui dei calciatori contrattualizzati non risultino sul Registro Nazionale, è necessario inviare una mail ai seguenti indirizzi: registro.societafederali@figc.it b.baldari@figc.it

APP PROGRAMMAZIONE GARE - Guida Operativa

In allegato al C.U. n. 95 dell'1 ottobre 2025 la guida operativa, predisposta dall'Ufficio Sistemi Informativi della LND, inerente la *nuova App Programmazione Gare*, disponibile sia su Web che su Mobile.

COMUNICAZIONE ATTRAVERSO MAIL

La LND ha comunicato che numerose e-mail non raggiungono le nostre caselle di posta elettronica, a causa del funzionamento del sistema antispam. Al fine di evitare che ciò avvenga, si raccomanda di utilizzare il Portale LND, alla voce "Home" effettuare "Apertura segnalazione" o, in alternativa, di inviare agli indirizzi PEC dei nostri Uffici, che troverete sul sito del Comitato Regionale all'indirizzo sicilia.lnd.it e precisamente su CONTATTI.

REGISTRO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Con riferimento al Registro di cui all'oggetto, si invitano le Società ad iscriversi ed a inviare a questo Comitato Regionale, email cr.sicilia01@lnd.it, il Certificato di iscrizione con validità fino al 30/06/2027.
Quanto sopra è rilevante ai fini dell'attribuzione dei Contributi in particolare Legge Regionale 8/78 e L.R. 31/84.
A tale riguardo, si informa che i legali rappresentanti delle Associazioni che necessitano di acquisire la certificazione di iscrizione a detto Registro, gestito dalla Società Sport e Salute S.p.A., potranno accedere al Registro Nazionale e alle sue funzionalità tramite la URL https://registro.sportesalute.eu/, dove potranno monitorare lo stato di validazione della domanda di iscrizione e scaricarne la certificazione al termine dell'istruttoria, secondo quanto previsto dal Regolamento di detto Registro, disponibile alla URL https://registro.sportesalute.eu/home/regolamentoenorme/.
Per ogni problematica connessa alla registrazione e all'accesso al citato portale, vogliate inoltrare mail a: sicilia.affarigenerali@lnd.it. Inoltre, si invita a consultare il Regolamento del Registro utilizzando la suddetta URL.

RICHIESTE COMMISSARI DI CAMPO

Si informano le Società che le richieste di Commissari di Campo vanno inoltrate a questo Comitato entro il martedì antecedente la disputa della partita, con allegata la ricevuta del Bonifico di Euro 100,00 comprensivo di ogni diritto.

APERTURA AL PUBBLICO UFFICI COMITATO REGIONALE

Si informa che gli Uffici del Comitato Regionale saranno aperti al pubblico nei seguenti giorni ed orari:

	MATTINA	POMERIGGIO
Lunedì	10.30 – 13.00	CHIUSI
Martedì	10.00 – 12.00	15.00 – 16.30
Mercoledì	10.00 – 12.00	15.00 – 16.30
Giovedì	10.30 – 13.00	CHIUSI
Venerdì	10.30 – 13.00	CHIUSI

COMUNICAZIONI DELL'UFFICIO ATTIVITÀ AGONISTICA

attivitaagonistica@lndsicilia.legalmail.it
sicilia.attivitaagonistica@lnd.it

CALCIO A 11 MASCHILE

COPPA SICILIA

Modifiche al Programma Gare

Città di Galati/Patti Calcio del 2.12.2026 ore 14.30
Giocasi ore 15.00
Virtus Russo Calcio/Fooball Club Taormina del 2.12.2026 ore 20.00
A seguito problemi organizzativi ed accordo Società giocasi Mercoledì 23.12.2026 ore 20.00
Football Club Taormina/Virtus Russo Calcio del 16.12.2026 ore 19.00
Giocasi ore 20.00

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA

Girone E

Modifiche al Programma Gare

Atletico Biancavilla/Acd Zafferana del 24.01.2027 ore 15.00
A seguito concomitanza altra gara anticipasi a Sabato 23.01.2027 ore 14.30
Atletico Biancavilla/Sporting Casale del 7.02.2027 ore 15.00
A seguito concomitanza altra gara anticipasi a Sabato 6.02.2027 ore 14.30

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA

Girone B

Modifiche al Programma Gare

Atletico Agrigento/Real Favara del 29.11.2026 ore 14.30
A seguito indisponibilità campo di giuoco giocasi sul campo Comunale di Porto Emepdocle

Girone E

Modifiche al Programma Gare

Sporting Giarre 2025/Real Torre 2020 del 28.11.2026 ore 14.30
A seguito problemi organizzativi ed accordo Società giocasi Domenica 29.11.2026 ore 14.30

Girone F

Modifiche al Programma Gare

Aci e Galatea/Canalicchio B.S. Catania del 29.11.2026 ore 14.30
A seguito indisponibiità campo di giuoco giocasi ore 15.00 sul campo Comunale di Mineo
Real Biancavilla/Atletico Raddusa del 23.01.2027 ore 15.00
A seguito concomitanza altra gara giocasi ore 17.00
Real Biancavilla/Aitna Pedara Soccer del 6.02.2027 ore 15.00
A seguito concomitanza altra gara giocasi ore 17.00

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 19

Società di Serie D

ESCLUSIONE DAL CAMPIONATO

A seguito delibera del Giudice Sportvo Territoriale, riportata sul Comunicato Ufficiale n. 232 del 24 novembre 2026, la Società 963.993 CALCIO AVOLA 1949 è stata esclusa dal Campionato.
Pertanto, ai sensi dell'art. 53 comma 3) delle N.O.I.F., tutte le gare in precedenza disputate non hanno valore per la classifica. Le Società che secondo il calendario ufficiale avrebbero dovuto incontrarla osserveranno un turno di riposo.

PUBBLICATO DAL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 26 NOVEMBRE 2026

LA SEGRETARIA
Wanda COSTANTINO

IL PRESIDENTE
Sandro MORGANA